

**Corte di Cassazione, Sezione 2 civile**  
**Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26905**

**Integrale**

**Contratto di agenzia - Cessazione del rapporto - Articolo 1751 cc - Indennità -  
Presupposti - Recesso dell'agente - Onere della prova - Criteri**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22093/2014 proposto da:

(OMISSIS), ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), tutti cessionari per quote paritetiche dei diritti di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, di cui erano soci, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.R.L., in Liquidazione (c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 582/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

#### FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), cessionari per quote paritetiche dei diritti di (OMISSIS) s.r.l., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova (OMISSIS) s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento in loro favore dell'indennita' prevista dall'articolo 1751 c.c., in conseguenza dello scioglimento del rapporto di agenzia tra le due societa', per effetto del recesso dell'agente (OMISSIS) srl in data 30 aprile 2007.

1.1. Il Tribunale, con la sentenza n. 2144 del 2009, rigetto' la domanda, ritenendo non provato il presupposto dell'esistenza di sostanziali vantaggi per la preponente.

2. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza depositata il 5 maggio 2014, ha rigettato l'appello.

2.1. Secondo la Corte territoriale, la prova dell'incremento della produzione non poteva dedursi dalla dichiarazione dello studio di consulenza fiscale e commerciale dell'agente che attestava la veridicita' delle scritture contabili, mentre la produzione documentale in appello delle scritture contabili era tardiva e comunque insufficiente a dimostrare che l'agente avesse procurato nuovi clienti e sviluppato gli affari della preponente. La mancanza di prova del presupposto per il riconoscimento dell'indennita' rendeva inutile l'indagine sulle cause del recesso.

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) srl in liquidazione. I ricorrenti hanno depositato memoria fuori termine.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' infondato.

1.1. Con il primo motivo e' denunciata violazione dell'articolo 1751 c.c. e si contesta che, in presenza di una legittima causa di recesso, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere all'agente (OMISSIS) srl l'indennita' richiesta, liquidandola in via equitativa.

1.2. La doglianza e' inammissibile perche' non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata (tra le molte, Cass. 17/07/2007, n. 15952), che risiede nella rilevata carenza di prova del vantaggio per il preponente, presupposto per il riconoscimento dell'indennita' ai sensi dell'articolo 1751 c.c., anche nell'ipotesi in cui lo scioglimento del rapporto di agenzia sia dovuto a comportamenti del preponente tali da giustificare il recesso dell'agente, come si assume essere avvenuto nel caso in esame.

2. Con il secondo motivo e' denunciata violazione dell'articolo 345 c.p.c., nonche' omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e si contesta la ritenuta inammissibilita' della produzione di scritture contabili effettuata per la prima volta in appello.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 111 Cost., con riferimento al rilievo secondo cui l'ammissione della documentazione contabile, rendendo necessario lo svolgimento di indagini tecniche per la sua valutazione, avrebbe comportato una dilatazione dei tempi processuali.

3.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono inammissibili per carenza di interesse.

La Corte territoriale, oltre ad argomentare sulla tardivita' della produzione documentale effettuata per la prima volta nel giudizio di appello, ha ritenuto "non sufficienti" i documenti contabili ai fini della prova del presupposto del credito, ed ha ulteriormente rilevato la potenziale dilatazione dei tempi del processo come conseguenza della necessita' di sottoporre i documenti (contabili) alla valutazione di un esperto.

I ricorrenti hanno censurato la rilevata tardivita' della produzione documentale e l'argomento connesso alla dilatazione dei tempi processuali, non anche il giudizio di non indispensabilita' dei documenti, la' dove l'indispensabilita' deve intendersi come idoneita' ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata (anche di recente, Cass. Sez. U. 04/05/2017, n. 10790), che costituisce autonoma ratio decidendi, in grado cioe' di giustificare la decisione.

In tale contesto, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione stessa, essendo ormai diventata definitiva la statuizione di non indispensabilita' della prova, e pertanto risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse (ex plurimis, Cass. 14/02/2012, n. 2108).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Il presente provvedimento e' stato predisposto con la collaborazione dell'assistente di studio Dott. (OMISSIS).